

Niente proroga per obbligo di polizze catastrofali

di [Enrico Pozzi](#)

Pubblicato il 20 Febbraio 2025

Con il Decreto Milleproroghe l'assicurazione contro le calamità naturali diventa obbligatoria per le imprese non agricole con sede in Italia, ma la proroga al 31/12/2025 viene cancellata. Quali beni devono essere coperti? Cosa rischiano le aziende che non si adeguano? Tra esclusioni dai contributi pubblici e vincoli operativi, ecco cosa cambia e perché è fondamentale essere in regola.

Nella Legge di conversione del Decreto 202/2024 "Milleproroghe 2025" ([Legge 21/2/2025 n. 15](#)) **sparisce la proroga del termine per la assicurazione contro le calamità naturali, c.d. assicurazione catastrofale.**

La norma: quale obbligo, per chi e per cosa (e per cosa no), e i tempi

L'**assicurazione obbligatoria** ha per obiettivo la tutela del tessuto produttivo nazionale dai danni da eventi catastrofali (alluvioni, inondazioni, esondazioni, terremoti e frane). L'obbligo è stato istituito con l'art. 1, commi 101 e successivi, della legge 213/2023, cioè della Legge di Bilancio per il 2024: inizialmente la scadenza per adempiere era fissata nel 31/12/2024. La norma prevede **l'obbligo d'assicurare tutti i "beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce BII, numeri 1), 2) e 3)" cioè i beni iscritti o iscrivibili**

nello Stato patrimoniale nelle sezioni dei beni immobili, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali. Rimangono quindi esclusi tutti i beni iscrivibili alla medesima voce ma al numero "4) altri beni". Secondo il [principio contabile n. 16](#) a tale voce si possono comprendere:

- **mobili** (ad esempio: mobili, arredi e dotazioni di ufficio, mobili e dotazioni di laboratorio, di officina, di magazzino e di reparto, mobili e dotazioni per mense, servizi sanitari ed assistenziali);
- **macchine d'ufficio** (ad esempio: macchine ordinarie ed elettroniche);
- **automezzi** (ad esempio: autovetture, autocarri, altri automezzi, motoveicoli e simili, mezzi di trasporto interni);



- **oltre a imballaggi riutilizzabili e beni devolvibili gratuitamente.**

Quindi, applicando correttamente la norma come integrata dal principio contabile, **rimangono comunque esclusi dall'obbligo i targati, i computer d'ufficio, le stampanti, le altre dotazioni di ufficio, scaffalature di magazzino, ecc.** Avrebbe dovuto essere emanato un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy col quale avrebbero potuto essere stabilite ulteriori modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione in esame, ivi incluse le modalità di individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali suscettibili di indennizzo, nonché di determinazione e adeguamento periodico dei premi. A tutt'oggi il decreto non è stato emanato, pur essendo stato presentato alle associazioni già prima della fine di settembre 2024, ma esiste una bozza consultabile.

La mancata proroga

Il Decreto 202/2024 approvato in data 27 Dicembre 2024 dal Consiglio dei Ministri, cosiddetto *"milleproroghe"*, ha dunque fatto slittare la data dal 31/12/2024 al 31/03/2025, in attesa dell'emanazione del regolamento attuativo. Il decreto è stato convertito in Legge ieri, 19 Febbraio, e in esso rimane il termine *"nuovo"* del 31 marzo 2025. Gli emendamenti per un ulteriore rinvio a giugno o a dicembre 2025 sono stati infatti ritirati o respinti già prima della approvazione al Senato: ora alle **aziende resta un mese e mezzo per scegliere e stipulare le polizze.**

Quali beni vanno assicurati e per quali eventi?

Il regolamento nella sua versione in bozza prevede:

- all'**art. 1**, fra l'altro, una **disamina di ciò che è obbligatorio assicurare**:
 - *«terreni»*: fondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro conformazione;
 - *«fabbricato»*: l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi e infissi, opere di fondazione o interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni di pertinenza del fabbricato compresi cancelli, recinzioni, fognature nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni;
 - *«impianti e macchinari»*: tutte le macchine anche elettroniche e a controllo numerico e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell'attività esercitata dall'assicurato;

- «*attrezzature industriali e commerciali*»: macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A.;
- all'**art. 3** definisce **cosa si intenda per eventi calamitosi e catastrofali** distinguendo fra i tre casi:
 - «*alluvione, inondazione ed esondazione*»;
 - «*sisma*»;
 - «*frana*»: e determina che devono essere considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione.
- agli **artt. 6 e 7** l'**entità del danno assicurabile a carico dell'assicurato (franchigia) e i massimali o limiti di utilizzo**:
 - franchigia massima 15% fino ad una copertura assicurativa di 30 milioni di euro;
 - tre fasce assicurative con tre massimali:
 - fino a 1 milione di somma assicurata, indennizzo pari alla somma assicurata;
 - da 1 a 3 milioni un indennizzo non inferiore al 70% della somma assicurata;
 - libera contrattazione oltre.
 - «*primo rischio assoluto*» per i terreni

A quale tipo di impresa si applica la norma?

Qualunque impresa o stabile organizzazione che non eserciti attività agricola (rimane infatti facoltativa la sottoscrizione per chi esercita attività agricole di cui all'art. 2135 c.c.) **con sede legale in Italia è obbligata a sottoscrivere un'assicurazione**. Sono quindi coinvolte tutte le imprese individuali, le società di persone e di capitali e le cooperative. Sono invece escluse le attività professionali.

Sono professionista, sono incluso nell'obbligo?

NO, i professionisti ovviamente possono assicurare i propri beni, ma non rientrano nell'obbligo in oggetto.

Sono impresa individuale, sono incluso nell'obbligo?

Sì, a meno che si eserciti attività agricola.

Vi sono importi minimi di valore d'acquisto delle immobilizzazioni per cui sotto ad un certo importo non è previsto l'obbligo? La nostra è una piccola snc, e abbiamo pochissimi strumenti

No, non sono previsti importi minimi di valore d'acquisto o di valore d'uso o di valore commerciale sotto i quali l'obbligo viene a cessare.

Se non si adempie ci sono delle sanzioni?

Sì e no. Non sono infatti previste “*multe*” dirette ma ci sono sanzioni indirette. Il comma 102 prevede che **l'inadempimento dell'obbligo di assicurazione venga necessariamente considerato nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.** Quindi in qualche modo “*se ne terrà conto*” non solo in caso di risarcimenti pubblici di qualunque tipo (ad esempio: contributi in caso di ricostruzione in seguito a sisma come avvenuto in Emilia nel 2012) Il comma 105 prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy, possono essere stabilite ulteriori modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione in esame, ivi incluse le modalità di individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali suscettibili di indennizzo, nonché di determinazione e adeguamento periodico dei premi.

NdR: potrebbe interessarti anche... [Un'assicurazione catastrofale può costare alle PMI fino a 12 mila euro?](#)

Enrico Pozzi Giovedì 20 Febbraio 2025